



Tribunale di Sondrio
Sezione fallimentare

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI SONDRIO
depositato il

26 GEN. 2017

alle ore.../ da... l'addetto

Il Tribunale di Sondrio,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Pietro Camillo Della Pona	Presidente
dr.ssa Claudia Marra	Giudice
dr.ssa Marta Paganini	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 18.1.2017 con cui la società COSTEL s.r.l., con sede in Sondrio, via Largo Pedrini n. 3, ha proposto una domanda *ex art.* 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo, eventualmente in continuità (unitamente al piano e alla documentazione di cui ai commi secondo e terzo della citata norma);

preso atto che la cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese;

considerato che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, unitamente all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e una visura aggiornata della società;

ritenuto che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente;

ritenuto che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;

ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;

ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura, nonché gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

- concede alla ricorrente termine di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (unitamente al piano e alla documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);
- nomina commissario giudiziale il dott. Erba Francesco, il quale dovrà vigilare sull'attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F.;
- dispone che il ricorrente entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 7.000 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Banca Popolare di Sondrio;
- dispone che il ricorrente, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, assolverà agli obblighi informativi di cui all'art. 161 co. 8 L.F., anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e piano, con cadenza mensile e fino alla scadenza del termine assegnato. In particolare il debitore dovrà depositare in cancelleria con periodicità mensile una situazione finanziaria dell'impresa che entro il giorno successivo sarà pubblicata a cura della cancelleria sul Registro delle Imprese, da trasmettere in copia al commissario giudiziale, contenente l'aggiornamento circa lo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con



motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
 - b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
 - c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169 *bis* L.F., e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 *quinquies* L.F.;
 - d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 *bis*, 173 e 182 *quinquies* L.F.;
 - e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
 - f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- dispone che la cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;
 - manda alla cancelleria di comunicare al PM (in sede) il presente decreto, unitamente al ricorso;
 - manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Sondrio, 25.1.2017

Il Giudice rel.

Marta Paganini

Il Presidente

Visto, depositato in Cancelleria

Sondrio, 26/1/17

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Antonio Di Clemente

Antonio Di Clemente